

viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, ove non già esistenti, sono istituiti i divieti di accesso e transito veicolare dalle ore 16.00 alle ore 23.00 del 14 dicembre 2018 e comunque fino a cessate necessità.

2.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, presso le aree sopra individuate, sono consentiti l'accesso e il transito veicolare ai mezzi dell'Organizzazione dell'evento ed altri dalla stessa autorizzati, nonché ai mezzi di emergenza e soccorso.

Art. 3 – L'Organizzazione dell'evento, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

3.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza del tratto stradale demaniale marittimo interessato dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

3.2 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti;

3.3 – contattare con congruo anticipo il Nucleo Servizi Centrali della Polizia Locale (tel. 040. 675.7682) o altra Autorità/Amministrazione competente in materia per l'accertamento della corretta disposizione della segnaletica (48 ore prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza), nonché per la collocazione di un'eventuale ulteriore segnaletica stradale da integrare a quella già predisposta in loco.

3.4 – osservare e far osservare nell'ambito del tratto stradale in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza pubblica;

3.5 – riportare allo stato pristino, il tratto stradale demaniale marittimo oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 5 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li **10 DIC. 2018**

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

